

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1224 del 13/03/2020
Oggetto	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL CORSO D'ACQUA FIUME PO AD USO AGRICOLO SEMINATIVO IN GOLENA IN LOCALITA' GHIAIE DI MEZZANO INFERIORE COMUNE DI SORBOLO MEZZANI (PR). DITTA:CONTINI GIANLUCA. PRATICA: PR07T0082.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1254 del 12/03/2020
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno tredici MARZO 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

## LA DIRIGENTE

### VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del fiume Po (Delibera n. 26/2001 del 18/12/2001);
- il Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni dell'Autorità di Bacino del fiume Po (delibera n. 4/2015 del 17 dicembre 2015);
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- le d.G.R. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e 100/2018 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità “*Progetto Demanio Idrico*”);

**PRESO ATTO** della domanda pervenuta il 21/06/2007 registrata al PG/2007/165411 del 21/06/2007 con cui il Sig. Gianluca Contini, cf CNTGLC73S07C904V, residente in Via Martiri della Libertà 316, Sorbolo Mezzani (PR), ha richiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale in località Ghiaie di Mezzano Inferiore in Comune Mezzani (PR) identificate al f.foglio 14, mapp., 56, 10, 31, 110, 111, 81, 76, 79, complessivamente ha 18, a uso seminativo e pioppeto;

**PRESO ATTO** delle note registrate al prot. n PGPR/2017/19319 del 11/10/2017 e al prot. n PG/2019/165779 del 28/10/2019 con cui il l'Avv.ta Genny Ballerini in nome e per conto del Sig. Gianluca Contini ha specificato la richiesta di concessione come segue e ha eccepito la prescrizione quinquennale per quanto dovuto per l'utilizzo pregresso del bene demaniale:

- dal 2001 al 2018 occupazione demaniale individuata al NCT del Comune di Sorbolo Mezzani (PR) al fg 7, f.map. 218, per ha 1,4 a uso seminativo; occupazione demaniale al fg 14, f.map. 78, per ha 9,1 (di cui 8,3 ha per uso pioppeto e 0,8 ha per incolto); occupazione demaniale al fg 14 f.map 52, 53, 55, 9, 97, 98, 99, 93, 103, 104 per complessivi ha 16 per uso seminativo;
- dal 2019 l'utilizzo di tutte le aree demaniali richieste a seminativo;

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 265 del 07/08/2019 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**DATO ATTO** che con nota PG/2019/10939 del 22/01/2019 A.R.P.A.E. Area Coordinamento Rilascio Concessioni ha chiesto al Sig. Gianluca Contini il pagamento dei canoni pregressi relativi alle annualità 2014-2018, pari a € 17.327,29 accogliendo la prescrizione;

**PRESO ATTO** che, con istanza prot. PG/2019/18054 del 04/02/2019, il Sig. Gianluca Contini ha richiesto un piano di rateizzazione in 5 anni per le somme dovute per l'utilizzo pregresso del bene demaniale;

**DATO ATTO** che con nota PG/2019/20801 del 07/02/2019 A.R.P.A.E. Area Coordinamento Rilascio Concessioni ha comunicato il piano di rateizzazione in 5 rate annuali relative a quanto dovuto per l'utilizzo pregresso del bene demaniale dal 2014 al 2018 e il canone 2019 quantificato, a seguito alla totale conversione dell'uso delle aree demaniali a seminativo, in € 3.180,00;

**CONSIDERATO** che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

**PRESO ATTO** dell'assenso espresso dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) sede di Parma (PR) (Nulla Osta Idraulico nota PG/2020/23307 del 13/02/2020) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

**CONSIDERATO** che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

**RITENUTO PERTANTO:**

- di non applicare la sanzione amministrativa per utilizzo dell'area senza titolo in quanto è conservato agli atti dalla presente Agenzia la documentazione che attesta la volontà espressa in tempi passati di manifestarsi alla Pubblica Amministrazione ai sensi dell'ex art. 22 L.R.7/2004, della D.G.R. n. 895/2007 e della nota a firma del Direttore della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 22226 del 15/12/2008;
- sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

**RITENUTO INOLTRE** di acconsentire al pagamento rateizzato nella tempistica di 5 anni con rate 5, ai sensi dell'art 45 della L.R. 28/2013, con l'applicazione del tasso legale di interesse ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, come da tabella indicata del dispositivo del presente atto e comunicato con la citata PEC del 07/02/2019 registrata al prot. n. PG/2019/20801;

**ACCERTATO** che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2020;
- l'importo relativo alla prima rata prevista dal piano di rateizzazione del pregresso pari a € 3.643,07 in data 20/02/2019;
- a titolo di deposito cauzionale la somma pari a euro 3.256,82,00 in data 02/03/2020 sul c/c bancario IBAN IT18C0760102400000000367409 o c/c postale 00367409;

#### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Sig. Gianluca Contini, cf CNTGLC73S07C904V, residente in Via Martiri della Libertà 316, Sorbolo Mezzani (PR) la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico di pertinenza del fiume Po per complessivi ha 26,5 sita in località Ghiaie di Mezzano inferiore, comune di Sorbolo mezzani (PR) catastalmente identificate al fg 7 f.map. 218, fg 14 f.map. 78, 52, 53, 55, 9, 97 ,98, 99, 93, 103, 104 per uso agricolo seminativo in golena, codice pratica PR07T0082;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2025**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 05/03/2020 (PG/2020/37685 del 09/03/2020);

4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 3.256,82 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 3.256,82,00 euro;
6. di autorizzare il concessionario al pagamento della somma dovuta a titolo di utilizzo pregresso dell'area, in 5 rate annuali con scadenza il 31 marzo di ogni anno secondo il piano di rateizzazione, in cui la prima rata è comprensiva, oltre alla quota capitale, anche tutti gli interessi passati, mentre le successive prevede solo l'interesse tra le singole scadenze riportato nella seguente tabella:

PIANO DI RATEIZZAZIONE				
N° rata	Quota capitale	Quota interessi canonici arretrati	Scadenza rata	Importo rata
1	3.465,46 €	177,61 €	31/03/2019	3.643,07 € versata
2	3.465,46 €	111,20 €	31/03/2020	3.576,66 €
3	3.465,46 €	83,17 €	31/03/2021	3.548,63 €
4	3.465,46 €	55,45 €	31/03/2022	3.520,91 €
5	3.465,46 €	27,72 €	31/03/2023	3.493,18 €

7. di stabilire che il versamento delle rate dovrà essere effettuato sul conto corrente IBAN IT10C0760102400001018766285 intestato a Regione Emilia Romagna, indicando la causale "Pratica PR07T0082 – Rata n.... Canoni 2014-2018 per utilizzo pregresso area demaniale";
8. di dare atto che il concessionario potrà richiedere di essere autorizzato a saldare anticipatamente il proprio debito residuo;
9. di avvertire che, in mancanza dei pagamenti delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
10. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

12. di dare atto che il concessionario è tenuto a registrare il presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986 e ad inviare a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;

13. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;

14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Unità Progetto Demanio

*Donatella Eleonora Bandoli*

*ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE*

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**  
**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Sig. Gianluca Contini, cf CNTGLC73S07C904V, residente in Via Martiri della Libertà 316, Sorbolo Mezzani, (PR) (cod. pratica PR07T0082).

**ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA**

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua fiume Po, sita in località Ghiaie di Mezzano inferiore, comune di Sorbolo Mezzani (PR) individuata catastalmente al fg 7, f.map. 218, fg 14, f.map. 78, 52, 53, 55, 9, 97 ,98, 99, 93, 103, 104 come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a ha 26,5, è destinata ad uso agricolo seminativo in golena.

**ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente bancario IBAN IT94H0760102400001018766103, oppure su conto corrente postale n. 1018766103 intestato a "STB - *Affluenti Po*", pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, specificando nella causale il cod. pratica (altrimenti denominato cod. SISTEB) e l'anno di riferimento.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone, che per l'anno 2020 risulta pari a 3.256,82, adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

**ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 3.256,82 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di

concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

#### **ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2025**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in

riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

#### **ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione.
2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono

responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

#### **ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO**

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con nota prot. PG/2020/23307 del 13/02/2020 dall'Agenzia Interregionale per il fiume PO Ufficio Operativo di Parma:

##### *“Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI*

*1. Le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del richiedente;*

*2. il parere positivo è accordato per le aree suindicate e come indicato nella richiesta nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate; si precisa che a seguito di verifica catastale eseguita sul portale MOKA della Regione Emilia Romagna, si è riscontrato che il terreno ricompreso tra il mappale 218 del foglio 7 ed il fiume Po risulta in parte identificato al foglio 4 mappale 28 e 29 di proprietà demaniale;*

*3. ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da questo Ufficio; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni*

legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta concessionaria.

## **Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI**

*1. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;*

*2. la ditta richiedente si impegna a:*

*coltivare e condurre le aree oggetto del presente atto secondo le normali direttive agricole in uso nella zona;*

- far lavorare, seminare, piantumare nel rispetto delle proprietà demaniali ed in modo tale da garantire la fascia di rispetto di 4 m dall'unghia arginale e di 10 m dal ciglio della sponda esistenti nel rispetto del R.D. 523/1909 e del D. Lgs. 152/2006;*
- le fasce di rispetto del punto precedente dovranno essere **NON COLTIVATE** ed esclusivamente mantenute mediante sfalcio e decespugliamento;*
- non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale durante le operazioni agrarie che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del fiume Po;*
- non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modificano la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata alla presente autorizzazione;*
- non formare accessi definitivi all'alveo, non trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, non depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto. **In particolare in corrispondenza della lanca del fiume Po ricadente nel mappale 54 del foglio 14 è fatto divieto assoluto di realizzare qualsiasi passaggio ad esclusione di quello a raso. Qualora si rendesse necessario realizzare qualsiasi intervento antropico legato alla realizzazione del passaggio, ivi compreso quello a raso, il concessionario è tenuto, pena decadenza immediata della concessione, a richiedere idoneo nulla osta idraulico;***
- provvedere alla rimozione delle strutture e di materiale, benché con carattere temporaneo che, a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, costituirebbe materiale flottante e potenziale*

*pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato del fiume Po;*

- fare eseguire le operazioni propedeutiche consistenti nell'aratura da scasso nel rispetto delle proprietà demaniali ed in modo tale da garantire la fascia di rispetto di 10 m dall'unghia arginale e di 9 m dal ciglio della sponda esistenti nel rispetto del R.D. 523/1909 e del D. Lgs. 152/2006.*

*3. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno delle fasce PAI esondabili e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;*

*4. considerato che i terreni oggetto della presente autorizzazione ricadono all'interno delle fasce PAI esondabili (fascia A e B), la ditta richiedente è obbligata a tenersi informata sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) ed in caso di distruzione o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali in seguito ad eventi di piena, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a proprie cure e spese;*

*5. il richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente Nulla Osta;*

*6. in caso di attivazione del servizio di piena, questa Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito nei terreni oggetto della presente autorizzazione, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell'AIPo;*

*7. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della concessione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPo nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;*

8. analogamente dovrà essere garantito l'accesso ed il transito anche ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia, nonché ai titolari ed al personale dipendente delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPo;

9. questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvenivano rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del proprietario del terreno come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;

10. la documentazione amministrativa relativa alla Concessione dovrà essere esibita dal Concessionario o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPo addetto alla vigilanza;

11. nel caso di inadempienze delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico della Società richiedente. Dette condizioni dovranno essere esplicitamente inserite nell'emettendo atto formale di concessione di competenza di codesta amministrazione regionale, unita mente alle clausole di carattere erariale.

### Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

12. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Concessionario, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;

13. per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento; 14. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla

*sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPo; in caso di inadempienza, la scrivente Agenzia provvederà in danno del Concessionario;*

*15. il Concessionario potrà cedere la concessione a terzi solo nei casi previsti per legge e previa il consenso scritto di quest'Ufficio; l'eventuale nuovo Concessionario dovrà comunque accettare le condizioni elencate nel presente atto;*

*16. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;*

*17. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.”*

#### **ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione

amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**